

L'inasprimento della legge contro chi causa valanghe limita chi pratica sport alpini *Dell' On Manfred Pinzger (Udc) ed altri*

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno - Premesso che:

secondo le disposizioni legislative attualmente in vigore, chi, nell'esercizio di sport montani in ambiente alpino naturale, causa il distacco di una valanga si rende colpevole di reato (art. 426 del codice penale);

le conseguenze penali previste agiscono da deterrente verso i praticanti degli sport alpini, limitandoli così nella loro condotta in montagna e in ambiente naturale;

l'attuale discussione circa l'inasprimento della citata disposizione, con l'obiettivo di un'ulteriore regolamentazione della libera frequentazione della montagna, non è condivisa dalle associazioni alpinistiche e dalle organizzazioni del soccorso. Infatti, gli alpinisti e quanti, nel loro tempo libero, praticano sport alpini - sci escursionismo, escursionismo con le racchette da neve, *freeride* - verrebbero assimilati nella loro condotta a dei criminali;

c'è il rischio, inoltre, che il varo di provvedimenti che criminalizzano l'attività alpinistica crei davvero dei danni irreparabili al comparto turistico;

il Governo ritiene che l'inasprimento delle leggi - e il corrispondente marcato innalzamento delle sanzioni pecuniarie e detentive - contribuirebbe ad incrementare la sicurezza in montagna e negli sport alpini, ma ciò non sempre corrisponde al vero;

in proposito, le associazioni alpinistiche altoatesine - Alpenverein, Soccorso alpino e Associazione delle guide alpine - hanno espresso alcune istanze e riflessioni che riguardano la libertà in montagna, la responsabilità individuale, il rischio oggettivo imponderabile, l'ambiente alpino naturale e libero, la formazione e prevenzione, il bollettino "valanghe" e il bollettino "meteo", le operazioni di ricerca e soccorso organizzate;

tali associazioni considerano, infatti, la libertà di accesso alla montagna e alle falesie un diritto fondamentale. Nella pratica delle loro attività esse rispettano la natura e la proprietà e si adoperano attivamente per la protezione dell'ambiente;

chi frequenta l'ambiente alpino libero e naturale nel farlo dovrebbe sempre essere consapevole delle proprie capacità e conoscenze, e muoversi in esso esclusivamente se dotato della necessaria attrezzatura. Nella pratica degli sport alpini, ciascuno è esposto ad un elevato grado di rischio e deve sapersi assumere tale responsabilità. Ognuno deve farsi garante della propria sicurezza. Prestare aiuto al prossimo in situazioni di emergenza è cosa ovvia. Né l'uomo né la natura devono essere compromessi dalla condotta in montagna;

eventi naturali - quali un improvviso crollo delle temperature, il distacco di valanghe, l'abbattimento di fulmini - sono certamente valutabili in base all'esperienza e alla conoscenza, ma mai pienamente prevedibili o evitabili. La montagna per sua natura presenterà sempre una percentuale di rischio oggettivo e di ciò ciascuno deve essere consapevole. Per evitare il più possibile questa percentuale di rischio, nella pratica di ogni singola attività alpinistica è necessario rapportarsi ai pericoli dell'ambiente alpino con rispetto, buona preparazione fisica e tecnica ed esperienza;

le associazioni alpinistiche altoatesine chiedono a Stato e Regione maggior sostegno morale e finanziario affinché la formazione di quanti praticano sport montani possa essere ampliata e intensificata, e si possa altresì attuare un'importante opera di sensibilizzazione nei confronti dell'intera popolazione. Per evitare incidenti nella pratica degli sport montani serve un buon lavoro di prevenzione e informazione, ed è attraverso la formazione che ciò è possibile. Terrorizzare gli alpinisti con limitazioni, divieti e sanzioni non serve. Serve, al contrario, formare, offrire loro un'adeguata preparazione affinché essi siano in grado di frequentare la montagna con esperienza e cognizione di causa. Attraverso una formazione mirata, i partecipanti ricevono tutte le nozioni necessarie per poter valutare correttamente i pericoli dell'ambiente alpino. Non sono le conseguenze giuridiche o questioni tecniche di responsabilità a definire quale condotta sia opportuno tenere in montagna, bensì le conseguenze che quella condotta può avere per la vita propria e dei propri compagni;

i servizi bollettino "valanghe" e bollettino "meteo" non possono essere utilizzati come base per formulare leggi e divieti. I dati forniti dai bollettini sono solo due dei molteplici fattori utilmente considerabili nella pianificazione e definizione della propria condotta durante la pratica degli sport invernali. Tuttavia questi dati, da soli, non sono mai pienamente esaustivi e non costituiscono il presupposto esclusivo per stabilire se un individuo possa o meno intraprendere l'attività progettata. Esperienza, giudizio soggettivo, capacità di valutare la situazione sulla base delle proprie conoscenze in materia di valanghe sono ulteriori fattori che vanno considerati di pari valore ai dati forniti dai bollettini;

secondo quanto disposto dalle attuali leggi, l'escursionista negligente che provoca (per colpa) il distacco di una valanga è soggetto a una pena detentiva che varia da uno a cinque anni (art. 426 del codice penale in relazione all'art. 449 del codice penale). A causa di questa severa disposizione di legge il soccorso alpino in Alto Adige sta affrontando grossi problemi. Il successo o l'insuccesso di un'operazione di ricerca da parte del soccorso dipende spesso dall'immediatezza con cui viene dato l'allarme e dalla precisione con cui l'evento viene descritto dai soggetti che hanno causato lo stesso e dai testimoni. Per paura di conseguenze penali, chi ha provocato il distacco di una valanga o ha assistito all'evento rinuncia a dare l'allarme o, quando si è fortunati, segnala l'accadimento solo in forma anonima. In tal modo vengono persi dettagli di estrema importanza per la buona riuscita dell'operazione, come pure viene meno la fondamentale collaborazione tra testimoni e forze del soccorso. In rapporto al quadro internazionale, l'attuale misura della pena risulta eccessivamente severa,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non ritengano, alla luce di quanto evidenziato in premessa, che qualsiasi inasprimento della legge agisca come deterrente, con il risultato di scoraggiare ulteriormente quanti hanno provocato l'evento o ne siano stati testimoni dall'instaurare un dialogo con gli operatori del soccorso; in tal modo le possibilità di sopravvivenza di eventuali vittime si ridurrebbero;

se non ritengano che eventuali iniziative "legislative" che il Governo intende porre in essere debbano tenere conto delle effettive esigenze di sicurezza ed essere definite pertanto con il contributo degli operatori del settore.